



ORDINANZA MUNICIPALE

**IN MATERIA DI TASSE D'USO DELLE CANALIZZAZIONI
PER L'ANNO 2018**

Il Municipio di Miglieglia,

richiamati gli articoli 35 e seguenti del Regolamento comunale canalizzazioni che affidano al Municipio la facoltà di adeguare, mediante ordinanza municipale, le tariffe delle tasse in materia canalizzazioni;

visto l'articolo 192 della Legge Organica Comunale;

ritenuto qualsiasi disposto di legge in senso applicabile;

con Ris. Mun. n. 806/22.12.2017

ORDINA:

1. Per l'anno 2018, a parziale copertura delle spese d'esercizio per il servizio delle canalizzazioni, vengono fissate le seguenti tasse:

Tassa d'allacciamento - art. 35 Rcan

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 0.1% del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto dichiarato tramite domanda di costruzione, ritenuto un minimo di CHF 250.-- e un massimo di CHF 1'500.--

Tassa d'uso annuale - art. 36 Rcan

- Tassa base CHF 100.--
- Tassa al m3 CHF 1.--

Per stabilire i m3 valgono i dati i dati rilevati dalla lettura dei contatori AAP. Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

Qualora l'allacciamento dovesse suddividersi ulteriormente per servire più economie domestiche o per altri usi particolari, la tassa è dovuta da ogni singolo utilizzatore del raccordo.

Per gli stabili privi di contatore il Municipio si riserva di farli installare.

Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali, e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua non è definibile:

- Tassa (in assenza di contatore) 3‰ del valore di stima, ritenuto un minimo di CHF 60.--

Il Municipio decide sui casi dubbi operando entro i limiti fissati dal Regolamento canalizzazioni.

Tassa d'allacciamento provvisorio / immissioni di acque provenienti dai cantieri - art. 37 Rcan

- Stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di CHF 100.-- e un massimo di CHF 500.--

2. Le tasse sono dovute dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
3. La tassa viene incassata una volta all'anno. Il pagamento delle fatture deve avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione, trascorso infruttuoso questo termine, decorrerà un interesse di ritardo annuo al tasso del 5%. La diffida sarà soggetta ad una tassa di CHF 20.--.
4. Le tariffe fissate dalla presente ordinanza entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2018.
5. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.
6. La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 22 dicembre 2017 al 2 febbraio 2018.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

K. Weber

La Segretaria

L. Soldini

Migliegla, 22 dicembre 2017